

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Francesco FAVI	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' Avv. [OMISSIS], che si difende in proprio, con studio in [OMISSIS], pec [OMISSIS] avverso la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia del 28.6.2023 (erroneamente indicata in ricorso come emessa il 15.5.2023) con motivazione depositata il 15.9.2023, relativamente al procedimento 409/2019 notificata il 18.9.2023.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Pizzuto svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. [OMISSIS] è stato citato a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

“per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza, probità, decoro, coscienza, diligenza e per aver compromesso l'immagine della professione forense, con ciò violando gli artt. 1 comma 3, 4 commi 1 e 2, 9, 10, 11, 12, 14, 19 e 20 del CDF e, nello specifico:

1) per aver scritto nella missiva, trasmessa all'avv. [OMISSIS] ed alla cliente di questi, soc. [OMISSIS] spa, via pec in data 25.07.2019, le seguenti frasi: "Non devo assolutamente insegnarti che semmai il giudice avesse statuito come sostieni, avrebbe disposto diversamente. Ovvero, avrebbe statuito "non sospende il pignoramento" ...Non ti pare? Sono deduzioni elementari su cui non dovresti avere dubbio. Dovresti anche sapere dal momento che lo studiamo all'Università che la sospensione di un atto impedisce il protrarsi di qualsivoglia effetto giuridico.... In proposito, dagli studi che avresti dovuto acquisire negli anni universitari, dovresti sapere benissimo che il Giudice adito in sede cautelare....decide quando ritiene fondati i motivi di adottare i provvedimenti INAUDITA ALTERA PARTE Quindi, caro collega, al quale non pensavo certo di arguire sul temaNon pensavo che avrei dovuto fare lezione di procedura ad un collega su circostanze ed istituti giuridici che si acquisiscono ai primi anni universitari, oltre che nell'esercizio concreto della professione", con ciò violando anche gli artt. 42 comma 1 e 52 comma 1 CDF;

2) per aver scritto direttamente alla soc. [OMISSIS] spa, allorché l'avv. [OMISSIS] aveva anticipatamente scritto all'avv. [OMISSIS] di corrispondere unicamente con il medesimo, con ciò violando anche l'art. 41 comma 1 CDF;

3) per aver minacciato nella pec di cui al superiore punto 1) la proposizione di querela per il supposto reato di cui all'art. 388 c.p., nel punto in cui si legge "In mancanza, Ti avverto che non esiterò a sporgere querela nei confronti della [OMISSIS] non solo per il reato di inosservanza di statuizioni giudiziali... ma anche per le conseguenze che derivano al mio

assistito da una tale condotta assolutamente illecita" con ciò violando anche l'art. 65 comma 1 CDF.

Fatto avvenuto in Brescia in data 25 Luglio 2019" .

La vicenda trae origine dall'esposto presentato il 31.7.2019 al C.O.A. di Brescia dall'Avv. [OMISSIS] con il quale chiedeva di procedere disciplinarmente nei confronti dell'Avv. [OMISSIS] per violazione dei doveri di lealtà e correttezza verso colleghi, per violazione del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive e per minaccia alla controparte di azioni sproporzionate. Il tutto contenuto in una missiva - relativa ad un procedimento di esecuzione in cui l'assistito dell'avv. [OMISSIS] rivestiva la qualità di debitore esecutato e la società [OMISSIS] Spa quella di terzo pignorato-, indirizzata all'Avv. [OMISSIS], con in copia l'indirizzo della società predetta, contenente frasi sconvenienti ed offensive .

Più specificamente, a seguito di pignoramento presso terzi, notificato il 12.7.2019 alla società [OMISSIS] Spa quale terzo pignorato e al signor [OMISSIS] quale debitore esecutato, l'Avv. [OMISSIS] in qualità di difensore di quest'ultimo notificava alla società terza pignorata, in data 24.7.2019, un provvedimento del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brescia con il quale l'esecuzione oggetto del giudizio veniva sospesa inaudita altera parte, con fissazione di udienza di comparizione per il giorno 4.9.2019 .

Il 25.7.2019 l'avv. [OMISSIS], inviava all'Avv. [OMISSIS] una comunicazione pec, con la quale in nome e per conto della terza pignorata prendeva atto del provvedimento di sospensione, comunicava la necessità di attendere l'esito dell'udienza di comparizione, e invitava l'Avv. [OMISSIS] a inviare eventuali richieste o istanze indirizzate alla società [OMISSIS] Spa esclusivamente al medesimo Avv. [OMISSIS], in quanto difensore di quest'ultima .

Lo stesso 25.7.2019 l'Avv. [OMISSIS] rispondeva all'odierno esponente con le espressioni di cui al capo di incolpazione, sopra riportato, indirizzando la propria comunicazione anche alla società terza pignorata. L'esponente precisava che la detta risposta, contenente le frasi sconvenienti ed offensive, era stata letta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società [OMISSIS] Spa e da due impiegate amministrative.

Nella fase istruttoria preliminare, l'avv. [OMISSIS] inviava chiarimenti, confermando "in ogni punto ed espressione" la missiva inviata all'Avv. [OMISSIS] e alla Società [OMISSIS] S.p.A. Anzi, chiedeva a sua volta la valutazione disciplinare e l'eventuale invio degli atti alla Procura della Repubblica nei confronti del collega avv. [OMISSIS] per aver questi posto in essere comportamenti idonei a non dare esecuzione al provvedimento del giudice dell'esecuzione, punibili anche ai sensi dell'art. 388 C.p. .

Conclusa la fase istruttoria preliminare, il CDD disponeva la citazione in giudizio dell'Avvocato [OMISSIS].

All'udienza dibattimentale non compariva né l'incolpato, né il Pubblico ministero e né l'esponente che era stato citato quale teste.

Il CDD, quindi, revocava l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale ritenendo che il procedimento potesse essere definito in base ai documenti in atti e dichiarava l'Avv. [OMISSIS] responsabile degli addebiti a lui ascritti, applicando la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi .

In particolare, il CDD evidenziava che le frasi contenute nella missiva non solo accusavano palesemente di incompetenza il collega in maniera gratuita, ma erano anche destituite di fondamento nel merito. L'invio della missiva al terzo, quindi, oltre che obiettivamente offensiva e denigratoria nei confronti del collega, risultava anche giuridicamente errata. Da qui scaturiva la violazione dei generali doveri di correttezza e decoro e degli specifici doveri di cui agli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, del Codice Deontologico Forense. La portata ingiuriosa di tali espressioni, secondo il CDD, è stata volutamente amplificata dal contestuale invio della missiva alla società assistita dal collega, dimostrando la volontà dell'incolpato di screditare il collega anche agli occhi del suo cliente. Evidente per il CDD anche la violazione dell'art. 41, comma 1, del Codice Deontologico Forense, per la comunicazione diretta con la controparte assistita. Quanto al terzo capo di incolpazione, la minaccia di querela per il supposto reato di cui all'art. 388 C.p. è stata ritenuta sproporzionata e vessatoria, oltre che giuridicamente errata, integrando la violazione dell'art. 65, comma 1, del Codice Deontologico Forense .

L'Avv. [OMISSIS], difeso in proprio, propone impugnazione avverso la decisione del CDD di Brescia e chiede al CNF "In via principale, riformarsi il provvedimento e per gli effetti irrogarsi la minor sanzione dell'avvertimento e/o della censura, giuste le causali in premessa esposte".

Il ricorso risulta articolato nei seguenti motivi:

- 1) Illegittimità della decisione del CDD per travisamento dei fatti nella parte in cui assume a carico dell'istante le violazioni degli artt. 10, 11, 12, 14 del CDF, in quanto si tratterebbe di doveri che presiedono il rapporto tra assistito e cliente e non tra difensore e controparte.
- 2) Illegittimità della decisione "perché giudica con eccessivo rigore i fatti ascritti all'istante nella parte in cui nell'esercizio della professione e/ o di libertà del pensiero esprime un proprio giudizio in modo crudo che, sebbene da altri non condivisibile rientra nella forma caratteriale dell'individuo"; nel contesto di tale motivo lamenta la propria buona fede, in

quanto le espressioni utilizzate sarebbero state espressive di un proprio convincimento giuridico, e l'assenza di qualsiasi intento denigratorio, con conseguente difetto di *suitas* .

3) Illegittimità della decisione perché adottata "in violazione alle misure sanzionatorie predeterminate dalle medesime violazioni ascritte all'istante", deducendo che per gli illeciti disciplinari ritenuti integrati, il legislatore avrebbe previsto la sanzione tipica dell'avvertimento e della censura, dalla quale il CDD non avrebbe dovuto discostarsi .

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il primo motivo di impugnazione è infondato. Il CDD di Brescia ha correttamente ritenuto integrate le fattispecie tipiche di illecito contestate, ossia la violazione dell'art. 42 co. 1 e art. 52 co. 1 CDF per aver il ricorrente denigrato e offeso il collega con espressioni dispregiative; la violazione dell'art. 41 comma 1 CDF, per aver indirizzato la missiva anche alla società assistita dall'Avv. [OMISSIS], nonostante la sua specifica richiesta di interloquire direttamente solo con il medesimo; la violazione dell'art. 65 comma 1 CDF, per aver minacciato di proporre una querela manifestamente sproporzionata .

Le dette violazioni tipiche costituiscono specificazioni dei generali doveri di correttezza, probità, dignità e decoro (art. 9 CDF), i quali informano l'intera attività dell'avvocato e sono applicabili non solo nei rapporti con la parte assistita, ma anche nei rapporti con i colleghi, i magistrati e i terzi. La giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che le norme del Codice deontologico che elencano i comportamenti che il professionista deve tenere nei rapporti con i colleghi, la parte assistita, la controparte, i magistrati e i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, previsti in via generale dalla legge professionale e dallo stesso Codice, sicché la loro inosservanza si traduce inevitabilmente nella violazione di tali doveri .

Gli artt. 10 (dovere di fedeltà), 11 (rapporto di fiducia), 12 (dovere di diligenza) e 14 (dovere di competenza), pur trovando primaria applicazione nel rapporto con il cliente, delineano doveri generali di condotta la cui violazione può riverberarsi anche nei rapporti con i terzi e i colleghi, compromettendo l'immagine e la dignità della professione forense, bene giuridico tutelato dall'ordinamento professionale nel suo complesso. La sussunzione del comportamento dell'incolpato in plurime fattispecie, generali e specifiche, è dunque corretta. Anche il secondo motivo è infondato. La decisione del CDD non si fonda, come erroneamente dedotto dal ricorrente, sull'errore di diritto commesso dall'incolpato, bensì sulla natura oggettivamente offensiva, supponente e denigratoria delle espressioni utilizzate nei confronti del collega, sulla violazione del divieto di corrispondenza con la controparte assistita e sulla natura sproporzionata e vessatoria della minaccia di un'azione penale .

L'errore di diritto in cui è incorso l'Avv. [OMISSIS], lungi dall'escludere la sua responsabilità rende la minaccia di querela ancor più infondata e strumentale.

L'invocata libertà di pensiero, tutelata dall'art. 21 Cost., non può scriminare la condotta. Tale diritto non è assoluto e trova un limite invalicabile nel rispetto della dignità e del decoro della professione forense. Le espressioni sconvenienti ed offensive assumono rilievo disciplinare di per sé, a prescindere dal contesto e dalla veridicità dei fatti.

Il divieto di utilizzare espressioni offensive non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.

Infine, sotto il profilo soggettivo, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare è sufficiente la c.d. *suïtas* della condotta, ovvero la coscienza e volontà dell'azione od omissione, non essendo richiesta la consapevolezza dell'illiceità del comportamento (dolo o colpa). L'eventuale buona fede o l'errore di diritto non escludono la responsabilità disciplinare, potendo al più essere valutate ai fini della commisurazione della sanzione.

Il terzo motivo, relativo alla proporzionalità della sanzione, è parimenti infondato.

La determinazione della sanzione disciplinare è rimessa all'apprezzamento dell'organo giudicante e deve essere commisurata alla gravità complessiva della condotta, secondo i criteri dettati dall'art. 21 del Codice Deontologico Forense. Tali criteri includono la gravità del fatto, il grado della colpa, l'eventuale dolo, il comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, il pregiudizio all'immagine della professione e i precedenti disciplinari.

Nel caso di specie, il CDD di Brescia ha correttamente esercitato la propria potestà sanzionatoria, ritenendo congrua la sospensione di due mesi dall'esercizio della professione, pur a fronte di violazioni che, singolarmente considerate, prevedono sanzioni edittali più lievi (avvertimento o censura). Tale decisione è ampiamente giustificata dalla valutazione complessiva dei fatti, che rivelano una condotta di particolare gravità.

Concorrono a giustificare la sanzione irrogata diversi fattori aggravanti.

La pluralità delle violazioni: l'incolpato ha violato contemporaneamente plurimi precetti deontologici (artt. 41, 42, 52 e 65 CDF), dimostrando un generale disprezzo per le regole di condotta professionale

La gravità oggettiva della condotta: l'aver denigrato un collega direttamente al suo cliente costituisce una condotta particolarmente lesiva della dignità professionale, volta a minare il rapporto fiduciario tra il collega e il suo assistito.

I precedenti disciplinari: come evidenziato dal CDD, l'incolpato risulta gravato da un precedente disciplinare, circostanza che, ai sensi dell'art. 21, comma 4, CDF, deve essere tenuta in debita considerazione nella determinazione della sanzione.

Il comportamento successivo al fatto: l'Avv. [OMISSIS], anche in sede di chiarimenti preliminari, non solo non ha mostrato alcun segno di resipiscenza, ma ha confermato "in ogni punto ed espressione" il contenuto della sua missiva, aggravando la propria posizione e dimostrando la piena volontarietà e consapevolezza della propria condotta.

La decisione del CDD è logica, congrua e correttamente motivata in relazione a tutti i parametri normativi.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Francesco Favi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 marzo 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà